



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 marzo 2010 (09.03)
(OR. fr)**

**6163/10
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0002 (COD)**

**CODEC 90
DENLEG 18**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	COREPER/CONSIGLIO
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento(CE) n. 1852/2001 della Commissione (prima lettura) (AL+D) - Adozione a) della posizione del Consiglio in prima lettura b) della motivazione del Consiglio - Dichiarazioni

Dichiarazione di 24 Stati membri*
concernente tutti gli aspetti delle tecniche di clonazione degli animali

Prendiamo atto dell'accordo raggiunto dal Consiglio riguardo al fatto che le tecniche di clonazione degli animali, quali la tecnica di trasferimento di nuclei da cellule somatiche, presentano caratteristiche specifiche che implicano che il regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari non possa trattare tutte le questioni relative alla clonazione.

* Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Constatiamo altresì che la maggioranza degli Stati membri ritiene che gli alimenti prodotti a partire da animali ottenuti utilizzando una tecnica di clonazione e dalla loro progenie dovrebbero essere disciplinati da una normativa specifica. Pertanto tali alimenti dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari, non appena divenga applicabile una normativa specifica. Nel frattempo, anche per colmare eventuali lacune legislative, tali alimenti dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari.

Occorre pertanto valutare con attenzione tutti gli aspetti rilevanti della tecnica di clonazione, in particolare la salute degli animali, il benessere degli animali, le questioni etiche, la sicurezza alimentare e gli aspetti attinenti al commercio.

Constatiamo che la maggioranza degli Stati membri è d'accordo a chiedere alla Commissione di presentare al Consiglio ed al Parlamento europeo una proposta di normativa specifica concernenti tutti gli aspetti delle tecniche di clonazione, in considerazione dell'esito di tale valutazione.

Dichiarazione del Regno Unito e dei Paesi Bassi

I Paesi Bassi ed il Regno Unito desiderano mettere agli atti il motivo per cui non hanno potuto sostenere a loro volta la dichiarazione introdotta da 24 Stati membri e desiderano in particolare porre l'accento sull'importanza di rispettare il principio in base al quale la normativa dovrebbe essere basata su prove e non si dovrebbero stabilire soluzioni legislative prima di portare a termine valutazioni dettagliate.

La dichiarazione degli Stati membri chiede che la Commissione presenti al Consiglio ed al Parlamento europeo una proposta di normativa specifica concernente tutti gli aspetti delle tecniche di clonazione. I Paesi Bassi ed il Regno Unito riconoscono che potrebbe essere necessaria una normativa specifica che disciplini gli alimenti prodotti a partire da animali ottenuti utilizzando una tecnica di clonazione e dalla loro progenie. Tuttavia, fino a quando la Commissione non avrà proceduto ad una valutazione della necessità di una siffatta normativa e presentato una relazione al Consiglio ed al Parlamento europeo, come previsto dall'articolo 24, paragrafo 2 del testo della posizione in prima lettura, ritengono prematuro chiedere una normativa di ampia portata finché non sia reso noto il risultato della relazione della Commissione e, se necessario, sia stata presentata una dettagliata valutazione d'impatto.

Dichiarazione della Grecia

La Grecia si astiene dalla votazione sulla posizione del Consiglio in prima lettura concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari, che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione.

La Grecia è dell'avviso che gli alimenti prodotti a partire da animali per la cui riproduzione è utilizzata la tecnica della clonazione e dalla loro progenie non debbano rientrare nel campo di applicazione della proposta in questione. Riteniamo che, per la protezione della salute umana, della salute e del benessere degli animali e a fini della sostenibilità ambientale, debba essere vietata l'immissione dei prodotti alimentari in questione sul mercato interno.

La nostra posizione è dettata anche dalla necessità di applicare il "principio di precauzione", tenuto conto del fatto che i dati scientifici finora disponibili non consentono di escludere la possibilità di rischi futuri derivanti dall'uso della tecnica della clonazione degli animali per la produzione di alimenti. Facciamo inoltre presente che la nostra posizione rispecchia la grande sensibilità e l'atteggiamento negativo di tutta l'opinione pubblica greca nei confronti del tema degli alimenti ottenuti da animali clonati.

Dichiarazione della Germania

Nel quadro della discussione sull'adeguamento della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE), la Germania ha espresso alcune preoccupazioni fondamentali riguardo alla procedura prevista secondo cui i nuovi prodotti alimentari sono inclusi nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari, ma sono soggetti tuttavia a una procedura di autorizzazione diversa da quella prevista per le sostanze che già vi rientrano. Tali preoccupazioni continuano a sussistere.

Tuttavia, per non impedire il raggiungimento di una soluzione di compromesso e l'adozione della posizione comune, la Germania, rinunciando alle sue riserve, sostiene l'approccio proposto per l'adeguamento del regolamento al trattato FUE.

La Germania ribadisce nondimeno la sua convinzione che non sia giustificato un adeguamento puntuale del regolamento (CE) n. 1331/2008 mediante una regolamentazione speciale per i nuovi prodotti alimentari. Un obiettivo fondamentale della revisione del regolamento (CE) n. 258/97 è quello di estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1331/2008 ai nuovi prodotti alimentari e di applicare quindi la procedura di autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 anche ai nuovi prodotti alimentari. Con l'approccio attualmente previsto lo scopo dell'armonizzazione delle procedure di autorizzazione nel settore dei prodotti alimentari non viene raggiunto.

Inoltre non sono ancora state definite varie questioni orizzontali, che potrebbero avere parimenti importanza decisiva per il presente progetto legislativo.
